



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/006 del 17.01.2023

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 239
Determinazione dirigenziale n. DPC025/006 del 17.01.2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 239. Tecno Energy S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare (agro-fotovoltaico).

Proponente: Tecno Energy S.r.l.

P.IVA/C.F.: 02904150212

Sede legale: Via Julius Durst, 6 – Bressanone (BZ)

Sede impianto: Comune di Carunchio (CH)

**Tipologia
impiantistica:** Impianto agro-fotovoltaico a terra su tracker monoassiali della potenza di 6 `293 kW da realizzarsi nel Comune di Carunchio su terreno agricolo, connesso alla Cabina Primaria Enel denominata “Carunchio” sita nel Comune di Carunchio tramite elettrodotto interrato su strada esistente



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/006 del 17.01.2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12:
 - al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;
 - allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
 - al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
 - al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;
 - al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” all’art. 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, ed all’art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” all’art. 4 conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”:
 - ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il “Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” ora “Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio”;
 - ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03;



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/006 del 17.01.2023

- ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03";
- ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010, avente ad oggetto "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010", ha dato mandato al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto "D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 acquisita al protocollo della Regione con il n. 0221054/22 del 07/06/2022;

RICHIAMATE le note prot. n. 0228400 del 13/06/2022 e n. 0324347/22 del 07/09/2022 con cui il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo ha comunicato l'avvio dei termini di avvenuta pubblicazione rispettivamente del primo avviso e del secondo avviso, secondo quanto previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la procedura di ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza di autorizzazione unica;

PRESO ATTO che il proponente, unitamente all'istanza di autorizzazione unica, ha presentato impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;

PRESO ATTO inoltre che nell'istanza di autorizzazione il proponente dichiara di essere titolare di diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs. 387/2003 per la durata minima di venti anni e di non avvalersi di procedure espropriative di cui al D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO del giudizio del CCR-VIA n. 3743 del 06/10/2022 con esito favorevole con prescrizioni;

RICHIAMATI i contenuti delle riunioni della conferenza dei servizi indetta per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, svoltesi nelle date del 18/10/2022 e 16/01/2023, come risulta dai rispettivi verbali disponibili sullo Sportello Regionale Ambientale;

DATO ATTO che i lavori della conferenza dei servizi indetta per il rilascio del PAUR si sono conclusi, in base alle posizioni espresse dai rappresentanti delle amministrazioni intervenute, con esito favorevole con le prescrizioni riportate nei pareri delle singole amministrazioni, come risulta da verbale della conferenza dei servizi prot. n. 0016096/23 del 17/01/2023;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/006 del 17.01.2023

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto autorizzato a seguito della dismissione dell'impianto;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la realizzazione ed esercizio di "Impianto agro-fotovoltaico a terra su tracker monoassiali della potenza di 6.293 kW da realizzarsi nel Comune di Carunchio su terreno agricolo, connesso alla Cabina Primaria Enel denominata "Carunchio" sita nel Comune di Carunchio tramite elettrodotto interrato su strada esistente";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

Tecno Energy S.r.l. avente sede legale in via Julius Durst n. 6, Bressanone (BZ), Partita IVA / CF 02904150212, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO A TERRA SU TRACKER MONOASSIALI DELLA POTENZA DI 6.293 kW DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CARUNCHIO SU TERRENO AGRICOLO, CONNESSO ALLA CABINA PRIMARIA ENEL DENOMINATA "CARUNCHIO" SITA NEL COMUNE DI CARUNCHIO TRAMITE ELETTRODOTTO INTERRATO SU STRADA ESISTENTE.
--

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/006 del 17.01.2023

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Comune di Carunchio, parere favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale del 04/10/2022 (all. 01);
- Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032, autorizzazione paesaggistica n. 7154 del 16/01/2023 in conformità al parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla competente Soprintendenza, prot. n. 374 del 14/02/2023, acquisito al protocollo della Regione Abruzzo con il n. 0014191/23 del 16/01/2023 (all. 02);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, parere archeologico prot. n. 10046 del 29/11/2022 (all. 03), anche ribadito all'atto del rilascio del parere sulla tutela paesaggistica sub all. 02;
- SNAM Rete Gas, prot. n. 14923 del 16/01/2023 (all. 04).

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Carunchio;
- ARTA Abruzzo, Distretto di San Salvo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il proponente, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta

del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente che, nel caso di modifica sostanziale, è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (modifiche senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento), il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.



GIUNTA REGIONALE

Determinazione dirigenziale n. DPC025/006 del 17.01.2023

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC D49D99666C9E4769EF02A1B44EF2256EBFA0ACCBDBF7D9B396FB3616B43FA289

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

Nr. determina

Data determina

Progressivo 598/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAPZ5V1-127720

PASSWORD hLibH

DATA SCADENZA 17-01-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

